

comunicato stampa

## COMMERCIO: “LA FESTA NON SI VENDE”

FISASCAT CISL – UILTUCS UIL LIGURIA

**Avanzino e Serri: “Il 25 aprile e 1° maggio non occorre scioperare quando si ha a disposizione uno strumento come l’astensione previsto dal CCNL del commercio”.**

Genova, 17 aprile 2018 – Si è svolta questa mattina una conferenza stampa congiunta Fisascat Cisl – Uiltucs Uil per discutere del diritto al riposo per tutti i lavoratori durante le feste civili come 25 aprile e 1° maggio.

Tra qualche giorno infatti, nella nostra regione così come il resto d’Italia, si potrà godere di due festività dedicate a due giornate molto importanti come la Liberazione e la festa dei lavoratori (25 aprile e del 1° maggio). Le festività sono un’occasione per molti lavoratrici e lavoratori per il recupero psico fisico necessaria per passare qualche giorno in compagnia di familiari e amici, godendo quindi del meritato riposo dal lavoro.

Purtroppo per molti lavoratori del comparto del commercio non sarà possibile riposare. “Le lavoratrici e i lavoratori si trovano a scontare la quasi oramai totale apertura delle strutture commerciali nei giorni di festa, così come permesso dalle attuali normative di legge – dichiarano Silvia Avanzino, segretario generale Fisascat Cisl Liguria e Riccardo Serri, segretario generale Uiltucs Uil Liguria – Negli anni passati, come sindacato, abbiamo cercato di contrastare questa folle china verso le aperture anche nei giorni di festa, cercando un dialogo con le pubbliche amministrazioni che parevano aver aperto una breccia nella regolamentazione, prevedendo alcune chiusure”.

Purtroppo, alla luce delle possibilità consentite dalle leggi e a seguito delle pressioni da parte delle associazioni datoriali e delle imprese (in particolare quelle della grande distribuzione organizzata), oggi è permesso aprire 365 giorni l’anno, 24 ore su 24. Nonostante ciò, aderire a uno sciopero è superfluo. Molti lavoratori non sanno che la disponibilità al lavoro festivo è una scelta del lavoratore del settore, libera e autonoma, supportata anche da recenti sentenze che hanno confermato che il datore di lavoro non può imporre al dipendente di lavorare in una giornata festiva (diverso è l’obbligo, così come regolamentato dal CCNL di settore, della prestazione di lavoro la domenica). “Come sindacato crediamo che il contratto nazionale sia il primo e unico strumento che consente al lavoratore di scegliere di non lavorare nel giorno festivo, in quanto lo stesso dovrà essere considerato o in riposo o lavoratore che ha goduto della festa, non rimettendoci nulla sul fronte economico”.

Fisascat e Uiltucs ricordano che ci sono aziende dove la contrattazione aziendale ha portato risultati felici. La materia è stata regolata: sia limitando le prestazioni festive, programmate a inizio

anno, sia disciplinando la parte economica, riconoscendo importanti bonus in caso di prestazione lavorativa nei giorni di festa.

Avanzino e Serri ricordano alle lavoratrici e ai lavoratori che secondo il CCNL del commercio (art. 142) le festività nelle quali il lavoratore ha il diritto di non lavorare - se non per sua scelta - sono: Capodanno, Epifania, Pasquetta, Festa della Liberazione, 1° maggio, Festa della Repubblica, 15 agosto festa dell'Assunta, 1° novembre, 8 dicembre, Natale, Santo Stefano, Festa del Santo Patrono (variabile da luogo a luogo).